

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2305/92 DEL CONSIGLIO**

del 4 agosto 1992

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario del Brasile e che decide la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue :

**A. Misure provvisorie**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 906/92<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di silicio metallico originario del Brasile e classificato nel codice NC 2804 69 00.

**B. Procedura successiva**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio le parti interessate che lo avevano chiesto sono state sentite dalla Commissione e hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari dell'inchiesta.
- (3) Le parti notoriamente interessate hanno chiesto e ottenuto di essere informate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva

raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo provvisorio. Dopo la comunicazione di tali informazioni è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano eventualmente presentare le loro osservazioni.

- (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e la Commissione ha debitamente modificato le sue conclusioni per tenerne conto.

**C. Prodotto in esame e prodotto simile**

- (5) Un'organizzazione professionale che rappresenta gli interessi dell'industria chimica della Comunità ha affermato che la definizione del prodotto in esame formulata nel punto 8 del regolamento (CEE) n. 906/92 conteneva imprecisioni in merito alla composizione chimica del silicio metallico utilizzato come materia prima nella produzione di siliconi.
- (6) L'organizzazione professionale suddetta ha inoltre affermato che il silicio metallico destinato ad applicazioni chimiche non poteva essere considerato un prodotto simile al silicio metallico destinato ad applicazioni metallurgiche per i motivi già indicati nel punto 10 del regolamento (CEE) n. 906/92.
- (7) È opportuno precisare che alcuni oligoelementi, quali il piombo, contenuti nel silicio metallico costituiscono impurezze in quanto impediscono la formazione della sintesi chimica detta di Rochow e quindi la produzione di clorosilani, precursori dei silosilani utilizzati nella produzione di siliconi. Analogamente la produzione di alluminio implica, anche se in misura minore, esigenze specifiche in materia di tenore di oligoelementi, quali il fosforo, la cui presenza deve essere ridotta al minimo.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 17.